



CITTÀ DI SILVI

REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA

A CURA DI:

Dott.ssa Valeria Coppa

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1) LIMITI DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3) CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4) COMPETENZE DEL COMUNE	6
ART. 5) ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	7
ART. 6) DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	8
ART. 7) CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	11
ART. 8) RIFIUTI PERICOLOSI	16
ART. 9) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI	17
ART. 10) OBBLIGHI RIVOLTI AI PRODUTTORI DI RIFIUTI	20
ART. 11) DIVIETI RIVOLTI AI PRODUTTORI DI RIFIUTI:	21
ART. 12) RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA FONTE.....	22
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	22
ART. 13) CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	23
ART. 14) MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	24
ART. 15) MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	25
ART. 16) MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NEI CONDOMINI	27
ART. 17) ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA	28
ART. 18) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE	28
ART. 19) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	29
ART. 20) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA "CARTA E CARTONE" PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	29
ART. 21) MODALITA' DI RACCOLTA DEL VETRO, PLASTICA, CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE	29
ART. 22) MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO PER LE UTENZE DOMESTICHE	29
ART. 23) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA PLASTICA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....	30
ART. 24) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE "VERDE"	30

ART. 25)	MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	30
ART. 26)	MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	31
ART. 27)	FRAZIONI ESCLUSE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	32
ART. 28)	MODALITA' DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI	32
ART. 29)	MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI DA OPERE DI MANUTENZIONE	32
ART. 30)	IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO	32
ART. 31)	ADESIONE "PLASTIC FREE"	33
ART. 32)	MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE	33
ART. 33)	MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPIAGGIATI	34
ART. 34)	TRASPORTO	35
ART. 35)	STAZIONE DI TRASBORDO	35
ART. 36)	CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	36

TITOLO III - PULIZIA DEL TERRITORIO: SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO

..... **37**

ART. 37)	CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO	37
ART. 38)	SFALCIO DELL'ERBA E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI	39
ART. 39)	PULIZIA DELLE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI	40
ART. 40)	RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI	40
ART. 41)	RACCOLTA DEIEZIONI CANINE	40
ART. 42)	CONTENITORI PORTARIFIUTI	40
ART. 43)	PULIZIA DEI MERCATI	41
ART. 44)	GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI	41
ART. 45)	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	42
ART. 46)	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	43
ART. 47)	PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	43
ART. 48)	OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	43

TITOLO IV - DISCIPLINA E INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

44

ART. 49)	PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI	44
ART. 50)	MANUTENZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DEI TERRENI NON EDIFICATI	45

ART. 51)	RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.....	45
ART. 52)	BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI.....	46
TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI, NORME		
TRANSITORIE.....		46
ART. 53)	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	46
ART. 54)	VIGILANZA, CONTROLLI E ISPETTORI AMBIENTALI.....	46
ART. 55)	VIDEOSORVEGLIANZA	47
ART. 56)	SANZIONI.....	47
ART. 57)	(NORMA TRANSITORIA) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, INERTI E FRAZIONE "VERDE"	53
ART. 58)	ENTRATA IN VIGORE.....	53

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1) LIMITI DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualunque titolo sul territorio comunale; disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il territorio facente parte del Comune di Silvi.

ART. 2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e viene adottato ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45/2007 e dell'art. 4 della Legge Regione Abruzzo n. 36/2013.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale, sono sostituite ed abrogate le delibere e ordinanze relative all'igiene urbana precedentemente approvate.
- 3) Il presente regolamento ha valenza superiore rispetto a qualsiasi regolamento condominiale.

ART. 3) CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) La disciplina in materia di **gestione dei rifiuti** è contenuta nella Parte IV del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) in buona parte sostituita dal D.Lgs. 205/2010, e, quindi, più volte modificata, al fine di dare attuazione alla disciplina europea contenuta nella dir. 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevedendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
- 2) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e avviene senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - non deve essere fonte di rischio per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - non deve causare inconvenienti per immissioni di odori o di rumori;

- non deve arrecare danni al paesaggio, salvaguardando soprattutto quelle zone di particolare pregio ambientale, tutelate dalle norme vigenti.
- 3) La gestione pertanto deve essere ispirata ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'uso e consumo di beni che producono rifiuti nonché al principio chi inquina paga e deve essere effettuata secondo efficacia, efficienza, economicità e trasparenza (art.178).
 - 4) Importante novità è rappresentata dall'individuazione di una scala gerarchica che deve essere rispettata nell'attività di gestione dei rifiuti che va dalla prevenzione, alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio, al recupero di altro tipo (per esempio al recupero di energia) per arrivare, in ultimo, allo smaltimento dei rifiuti (art.179).
 - 5) Le competenze dello Stato, Regioni, Province e Comuni in materia di rifiuti sono analiticamente contemplate dagli artt. 195-198 del Codice dell'ambiente.
 - 6) Il presente regolamento stabilisce la determinazione delle sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nello stesso, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

ART. 4) COMPETENZE DEL COMUNE

- 1) Per quanto concerne le competenze dei **Comuni** in materia, l'art. 198 del D.Lgs.152/2006 dispone che gli stessi concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati principalmente mediante appositi **regolamenti** che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

- e)** le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f)** le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti solidi urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g)** l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d).
- 2) Altro fondamentale compito attribuito ai **Comuni** è dato dall'esprimere il proprio parere sull'approvazione dei **progetti di bonifica** dei siti inquinati rilasciata dalla Regione.
- 3) I **Comuni** sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia e all'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da essi richieste. La **gestione integrata dei rifiuti** consiste nel complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade (art. 183, comma 1, lett. II).

ART. 5) ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

- 1) L'art. 191 del Codice dell'Ambiente (come modificato dalla L. 221/2015) stabilisce che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, **ordinanze contingibili ed urgenti** per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
- 2) Le suddette ordinanze vengono pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale e notificate nei termini previsti dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Prefetto, al Presidente della Regione Abruzzo e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006, al Presidente della Provincia di Teramo, all'ARTA Abruzzo, all' ASL competente per territorio, al Comando di Polizia Locale, a tutte le Forze di Polizia, al Gestore. Inoltre, tali ordinanze devono

essere trasmesse agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile.

ART. 6) DEFINIZIONI AI FINI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) Ai fini del presente regolamento si elencano le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs.152/2006, quali: rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, recupero, smaltimento, stoccaggio, deposito temporaneo, centro di raccolta, spazzamento delle strade, ed altre definizioni utili.
- 2) Di seguito si fornisce ciascuna definizione:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
 - e) **conferimento**: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;
 - f) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera z), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - g) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - h) **calendario di raccolta**: contiene le indicazioni relative alle modalità di raccolta differenziata "porta a porta"; consigli per differenziare al meglio i rifiuti e numeri di telefono utili. Il suddetto calendario è disponibile in versione cartacea e digitale sul sito istituzionale del Comune;
 - i) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile. Le operazioni di recupero sono elencate

- nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- j) **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero. Le operazioni di smaltimento sono elencate nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - k) **stoccaggio:** le attività di smaltimento previste dagli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
 - l) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle condizioni indicate nell'allegato C del D.Lgs.152/2006;
 - m) **trasporto:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
 - n) **trattamento:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, larigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
 - o) **bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area ai sensi del D.M. 471/99 e s.m.i.;
 - p) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
 - q) **frazione secca:** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
 - r) **frazione verde:** derivati dalla potatura degli alberi, ramaglie e sfalci dell'erba;
 - s) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 - t) **gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti:** l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre

imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'albo di cui all'art. 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 25-01-2000;

- u) **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- v) **piazzola ecologica condominiale:** è un'area recintata, attrezzata per la raccolta differenziata dei rifiuti, la cui utilità principale è quella di nascondere e contenere i contenitori per la raccolta dei rifiuti assegnati ad un condominio;
- w) **isola ecologica informatizzata:** è un grande contenitore in cui possono essere conferiti i rifiuti di tutte le categorie, in qualsiasi momento della giornata, dai possessori di una tessera magnetica(o altro mezzo idoneo) di riconoscimento collegata al codice contribuente personale che verrà appositamente rilasciata;
- x) **spazzamento delle strade:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) **contratto di servizio:** il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- z) **utenze svantaggiate:** categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti e/o di degrado o grave disagio economico-familiare:
 - ✓ disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
 - ✓ soggetti con difficoltà motorie temporanee;
 - ✓ anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
 - ✓ indigenti;

aa) **barcode**: è un codice a barre personalizzato, che può essere stampato direttamente sui sacchetti e/o contenitori per la raccolta dei rifiuti e/o fornito mediante etichetta adesiva alle famiglie e alle attività.

ART. 7) CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) Alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
- 2) Sono **rifiuti urbani**:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
 - g) elenco codici EER ammissibili come previsto dall'Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 27-10-2017:

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE EER
Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani non differenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
		Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399
	Spazzamento strade a smaltimento	Residui della pulizia stradale se avviati a smaltimento	200303

	Ingombranti a smaltimento	Rifiuti ingombranti misti se avviati allo smaltimento	200307
--	---------------------------	---	---------------

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE EER
Raccolta Differenziata	Umido	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
		Rifiuti dei mercati	200302
	Verde	Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico	200201
	Carta e Cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
		Carta e cartone	200101
	Vetro	Imballaggi in vetro	150107
		vetro	200102
	Legno	Imballaggi in legno	150103
		Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	200138
		Legno contenente sostanze pericolose	200137*

	Plastica	Imballaggi in plastica	150102
		Plastica	200139
	Alluminio	Imballaggi metallici	150104
		metallo	200140
	Metalli Ferrosi	Imballaggi metallici	150104
		metallo	200140
	Tessili	Imballaggi in materiale tessile	150109
		abbigliamento	200110
		Prodotti tessili	200111

	Prodotti sanitari assorbenti	200111
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Ingombranti a recupero	Rifiuti ingombranti se avviati a recupero	200307
Oli e grassi commestibili	Oli e grassi commestibili (vegetali)	200125
Oli e grassi minerali	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (minerali)	200126*
Batterie ed accumulatori	Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602* e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie provenienti da utenze domestiche	200133*
	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	200134
Farmaci	Medicinali citotossici e citostatici	200131*
	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132
Contenitori T/FC	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze	150110*
	Imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*
Toner	Componenti pericolose rimosse da apparecchiature fuori uso	160215*
	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160125*	160216
	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318

RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121*, 200123*, contenenti componenti pericolosi	200135*
	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136
	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio	200121*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	200123*
	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse di cui alla voce 160209	160210*
	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	160211*
	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre libere	160212*
	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce	160213*
	da 160209 a 160212	
	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	160214
Vernici, Inchiostri, Adesivi, Resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	200127*
	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*	200128
Solventi	Solventi	200113*
Acidi	Acidi	200114*
Sostanze Alcaline	Sostanze alcaline	200115*
Prodotti Fotochimici	Prodotti fotochimici	200117*
Pesticidi	Pesticidi	200119*

	Detergenti	Detergenti contenenti sostanze pericolose	200129*	
		Detergenti diversi da quelli al punto precedente	200130	
	Rifiuti da costruzione e demolizione	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramica diversi da quelli alla voce 170106* provenienti solo da piccoli interventi di demolizione	170107	
		Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901* 170902* e 170903* provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione	170904	
	Spazzamento strade a recupero	Residui della pulizia stradale se avviati al recupero	200303	
	ALTRI RIFIUTI	Pneumatici fuori uso solo se conferiti da utenze domestiche	160103	
		Rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini solo se provenienti da utenze domestiche	200141	
		Terra e roccia	200202	
			Altri rifiuti non biodegradabili	200203
			Filtri olio	160107
Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 160215*			160216	
Gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico			160504	
Gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504* limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico			160505	

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	FRAZIONE	DESCRIZIONE	CODICE EER
-----------------------------	-----------------	--------------------	-------------------

Rifiuti Urbani Frazioni Neutre	Cimiteriali DPR 254/03	Rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni e da estumulazioni	200399
	Rifiuti da pulizia spiagge e rive dei corsi d'acqua	Rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d'acqua	200303

3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fiumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 8) RIFIUTI PERICOLOSI

- 1) Ai sensi dell'art.184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006, l'elenco dei rifiuti pericolosi è contenuto nell'allegato D alla parte quarta del suddetto decreto e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
- 2) Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
- 3) Sono rifiuti urbani pericolosi le **pile esauste**, i **farmaci scaduti** e i contenitori che riportano i simboli di **TOSSICO** e/o **INFIAMMABILE**.Le **pile esauste** sono le pile stick e le batterie dei telefoni cellulari.
- 4) I contenitori che riportano i simboli di **TOSSICO** e/o **INFIAMMABILE** sono bombolette e latte anche con residui di sostanze, come ad esempio le vernici.

- 5) I rifiuti pericolosi non possono essere assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.

ART. 9) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, in quanto aventi una composizione merceologica analoga agli stessi, i seguenti rifiuti:
- a) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latta e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica o cellophane;
 - d) cassette, pellet;
 - e) carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzati e simili;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
 - i) fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palabile;
 - j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti;
 - k) le similpelle; l) resine termoplastiche e termoindurenti in generale allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - l) rifiuti **INGOMBRANTI**: sono costituiti da beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (bancali di legno, computer e monitor, condizionatori d'aria, damigiane e lastre di vetro, frigoriferi e congelatori, lavastoviglie e lavatrici, mobili, rottami metallici, televisori e tubi catodici);
 - m) imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali simili;
 - n) frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
 - o) manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

- p) nastri adesivi;
 - q) Cavi e materiale elettrico in genere;
 - r) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - s) scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - t) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, trebbiatura e simili);
 - u) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
 - v) accessori per l'informatica, nonché altre tipologie indicate nell'art. 1, punto 1.1.1 della Delibera del Comitato Interministeriale del 27-07-1984, ossia: gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti costituiti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni (di origine domestica);
 - w) materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
 - x) nastri abrasivi.
- 2) Ai fini del presente regolamento, devono intendersi assimilati ai rifiuti urbani, limitatamente ai sottoindicati quantitativi massimi giornalieri (espressi in kg/giorno), i seguenti rifiuti speciali non pericolosi:

TIPOLOGIA QUANTITATIVO MASSIMO	Kg/giorno
Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)	50
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metalli, latte e lattine e simili)	50
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta; cellophane; termoretraibili	50
Cassette, pallets	50
Frammenti e manufatti di vimini e Sughero	30
Paglia e prodotti di paglia	50
Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli e segatura non trattati	100

Fibra di legno e pasta di legno anche umida purché palabile	30
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, non contaminati	50
Feltri e tessuti non tessuti	30
Scarti in genere della produzione di alimentari (purché non liquidi, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, preferibilmente non inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione frutta ed ortaggi, caseina, sanse	100
Scarti ferrosi in genere	100
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili	30
Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici	50
Imbottiture, isolanti termici ed acustici (lane di vetro e di roccia, espansi plastici e simili	30
Cavi e materiale elettrico in genere	50
Ingombranti e RAEE utenze domestiche	3 pezzi/anno *
Ingombranti e RAEE utenze non domestiche	5 pezzi/anno *
Inerti in modeste quantità	500Kg/anno

*Il numero di pezzi è inteso per tipologia di prodotto

purché:

- a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli indicati al punto 1.1.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27-07-1984;
- b) il loro recupero e/o smaltimento in impianti dedicati o in discarica per rifiuti speciali non pericolosi non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o dell'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
- c) non siano contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettature, non figurino come rifiuti speciali

pericolosi nell'elenco europeo dei rifiuti con il simbolo * e non siano contaminati da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani.

- 3) Salvo quanto stabilito dal presente regolamento, i rifiuti speciali assimilati agli urbani sono da intendersi classificati, a tutti gli effetti, come rifiuti urbani e ad essi va attribuito un codice compreso nei capitoli 15 o 20 del Catalogo Europeo dei Rifiuti.

ART. 10) OBBLIGHI RIVOLTI AI PRODUTTORI DI RIFIUTI

- 1) Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente regolamento.
- 2) La fase di raccolta è in capo al Gestore del servizio.
- 3) La gestione del servizio prevede l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti in modo che il produttore (utente) conferisca al servizio pubblico i rifiuti raggruppati per frazioni merceologiche omogenee e sia assicurato, nel complesso, il raggiungimento delle percentuali di raccolta fissati all'art. 205, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- 4) I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
- 5) In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è stato destinato.
- 6) Il Comune di Silvi, nelle forme previste dalle leggi vigenti, vincola gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.
- 7) I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
- 8) Gli utenti (produttori) sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
- 9) Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani speciali assimilati agli

urbani di cui al presente regolamento, nelle sue varie fasi è dovuto al Comune il pagamento della relativa tassa annuale istituita ai sensi della Legge 147/2013 e s.m.i.

- 10) La tassa in oggetto viene disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento TARI vigente ai sensi della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che definisce prescrizioni e criteri per la determinazione della tassa da applicare, nonché dalle altre norme di legge e regolamentari che disciplinano la particolare materia.
- 11) Costituisce prescrizione di pubblico interesse - ex art. 9, Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS - da parte dei titolari di pubblico esercizio o di locali di pubblico spettacolo corrispondere puntualmente la tassa stabilita per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per servizi territoriali di igiene e pulizia.

ART. 11) DIVIETI RIVOLTI AI PRODUTTORI DI RIFIUTI:

- 1) E' vietato gettare, versare, abbandonare o depositare in modo incontrollato sulle aree di tutto il territorio comunale (aree pubbliche e private), qualsiasi rifiuto, residuo solido, semisolido e liquido, e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, corsi d'acqua, canali, fossati, argini, sponde, cigli delle strade;
- 2) E' vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle della corretta raccolta differenziata indicata nel presente regolamento;
- 3) E' vietato trattare i rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente e/o alla salute pubblica, in particolar modo incendiarli;
- 4) E' vietato introdurre nei contenitori sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti;
- 5) E' vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
- 6) E' vietato asportare dai contenitori/sacchi materiali precedentemente introdotti;
- 7) E' vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal Gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;

- 8) E' vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini portarifiuti). Tali contenitori non dovranno essere utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
- 9) E' vietato l'abbandono da parte dell'utente (produttore), di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
- 10) E' vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi i materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive);
- 11) E' vietato conferire negli appositi sacchetti/contenitori di raccolta, mescolando varie tipologie di rifiuti: rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti inerti, materiali metallici e non che possano arrecare danni all'ambiente, ai mezzi di raccolta e trasporto, oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto;
- 12) E' vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti quali: bucce, pezzi di carta, mozziconi di sigaretta, gomma da masticare;
- 13) E' vietato conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ART. 12) RIDUZIONE DEI RIFIUTI URBANI ALLA FONTE

- 1) Il Comune incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte e promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione di rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
- 2) Il Comune può individuare anche meccanismi di premialità o sconti per promuovere i comportamenti virtuosi, come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico e del "plastic free".

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANIE ASSIMILATI

ART. 13) CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

- 1) Il Comune si avvale di un Gestore, con diritto di privativa, per l'effettuazione delle operazioni di:
 - a) gestione dei rifiuti urbani;
 - b) gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 - c) pulizia e spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
 - d) attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle varie categorie di rifiuti nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente;
 - e) definizione delle modalità di conferimento delle frazioni da raccogliere da parte degli utenti;
 - f) attuazione e comunicazione delle modalità e della frequenza di raccolta delle varie frazioni, come concordato con il Comune.
- 2) Il Gestore, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento indifferenziato riutilizzo, il riciclo e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.
- 3) Il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere, nell'attività di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti urbani, della collaborazione delle scuole, delle associazioni ambientali, culturali, sportive e sociali e della partecipazione dei cittadini.
- 4) Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta del rifiuto "residuo" assume un ruolo marginale.
- 5) Il Gestore, in accordo con il Comune, attiva le seguenti forme di raccolta e di conferimento con tempi e modalità prestabilite:
 - a) raccolta domiciliare differenziata con sistema di raccolta "porta a porta";
 - b) raccolta su chiamata per il ritiro dei rifiuti ingombranti, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del Gestore;
 - c) raccolta per il ritiro di olii vegetali esausti per le utenze domestiche;
 - d) conferimento da parte delle utenze domestiche presso le piattaforme Ecologiche.

ART. 14) MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- 1) Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche sono determinate dal Comune, nel presente regolamento e nel contratto di servizio.
- 2) La differenziazione dei rifiuti avviene ad opera del produttore, il quale separa le diverse frazioni dei propri rifiuti urbani domestici e assimilati e li conferisce, sempre in maniera distinta, tramite gli appositi servizi di raccolta (ritiro "porta a porta" o "Piattaforme Ecologiche") secondo le modalità stabilite dal Comune.
- 3) Il conferimento da parte degli utenti avviene nel rispetto di quanto stabilito negli articoli che seguono del presente regolamento e come da calendario di raccolta annuale.
- 4) Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è effettuato entro l'intero perimetro comunale.
- 5) È vietata l'immissione nei contenitori e nei sacchi predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati di:
 - a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - b) rifiuti speciali inerti (ad esempio: calcinacci);
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);
 - e) rifiuti non separati secondo le modalità del presente regolamento e non corrispondenti alla frazione merceologica prevista dal contenitore o sacco in cui si conferisce;
 - f) altri rifiuti per il cui conferimento sono state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta, ovvero specifici servizi integrativi e/o su prenotazione.
- 6) I contenitori per particolari flussi di rifiuti (pile e farmaci) sono collocati a cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, all'interno degli esercizi che commercializzano il prodotto che ha originato il rifiuto, oltre che in luoghi opportunamente individuati sul territorio dall'Amministrazione comunale e di concerto con il Gestore, in numero adeguato alle esigenze e nel rispetto del contratto di servizio. I contenitori devono essere idonei all'immissione delle pile e dei farmaci e la loro apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

- 7) E' fatto assoluto divieto conferire all'interno dei contenitori di cui sopra materiali o rifiuti diversi da quelli sopracitati, ovvero depositare in prossimità di essi rifiuti di alcun genere.

ART. 15) MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"

- 1) Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni, e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se il Comune può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini (unità composte da almeno 6 appartamenti) o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
- 2) Alle utenze domestiche e non domestiche iscritte al ruolo della Tassa Rifiuti nel territorio è fornito, a cura del Gestore, un kit di contenitori di diversa capacità per la raccolta della plastica, del vetro, della carta, dell'umido e del secco indifferenziato ai fini della "raccolta puntuale" domiciliare, comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.
- 3) Nel caso in cui i contenitori vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore provvederà alla loro sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e restituzione del contenitore danneggiato allo stesso.
- 4) Alle utenze non domestiche e ai condomini, sono assegnati, solo a seguito di apposita richiesta, in comodato d'uso gratuito da parte del Gestore, uno o più contenitori carrellati, per la raccolta della plastica, del vetro, della carta, dell'umido e del secco indifferenziato in relazione all'effettiva produzione di rifiuto, i quali vengono svuotati con la frequenza e gli orari previsti dal calendario di raccolta. I contenitori sono forniti in comodato gratuito, si utilizzano esclusivamente secondo quanto disposto dal presente regolamento e devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
- 5) Il lavaggio ed eventuale sanificazione dei contenitori concessi in comodato d'uso è a cura degli utilizzatori, che adottano modalità operative idonee a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori, esclusi gli Enti Pubblici.

- 6) La raccolta “porta a porta” dei rifiuti conferiti negli appositi contenitori, avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il Gestore passerà “porta a porta” provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell’ora prefissati, davanti all’ingresso dell’abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
- 7) Il Gestore in accordo con il Comune potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull’opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
- 8) I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta, devono essere tenuti all’interno della proprietà e devono essere conferiti la sera precedente al giorno di raccolta. I sacchi a perdere o i contenitori rigidi previsti per la raccolta “porta a porta” vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L’utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall’area pubblica dopo lo svuotamento da parte del Gestore. È fatto divieto di collocare stabilmente sul suolo pubblico i contenitori.
- 9) Nel servizio di raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchi e dei contenitori contenenti i rifiuti esclusivamente la sera precedente al giorno di raccolta non prima delle ore 20,00 e non oltre le ore 06,00 della mattina successiva per i mesi invernali e non prima delle ore 23,00 e non oltre le ore 06,00 della mattina successiva dal 01 giugno al 30 settembre.
- 10) Il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
- 11) Nei casi in cui il materiale esposto non è conforme ai criteri di differenziazione e raccolta vigenti, il Gestore non procede al ritiro del materiale. La non conformità è segnalata dal Gestore all’utente mediante apposizione di una specifica comunicazione tramite segnalazione formale. Alla terza segnalazione di non conformità, all’utente verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all’art. 56 del presente regolamento.
- 12) Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell’utenza di appartenenza. E’ prevista la possibilità di fornire agli utenti i sacchetti dotati di codice a barre. E’ fatto esplicito divieto all’utente di staccare, danneggiare, occultare o manomettere in alcun modo tale etichetta. I trasgressori alla

presente disposizione saranno passibili di relativa sanzione amministrativa.

ART. 16) MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA" NEI CONDOMINI

- 1) In condominio, la c.d. piazzola ecologica condominiale, di norma, deve essere collocata in area privata o condominiale, e nell'immediata vicinanza del complesso immobiliare. Se collocata in area privata, deve essere garantito l'accesso al Gestore. Nell'ipotesi in cui non sia possibile, il Comune potrà autorizzare l'occupazione di una zona pubblica idonea a seguito di apposita istruttoria che valuti nel dettaglio le esigenze dei vicini e venga motivata adeguatamente la deroga al principio generale di ubicazione delle aree ecologiche su area condominiale.
- 2) L'amministratore di condominio o la persona preposta e/o facente le sue veci è tenuto a fornire, su richiesta del Gestore, dell'Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale o di qualsiasi altra pubblica autorità, tutte le informazioni circa i proprietari e/o gli inquilini dello stabile amministrato, al fine di individuare comportamenti non corretti e favorire i controlli su conferimenti errati o non permessi.
- 3) Lo stesso amministratore del condominio nelle sue funzioni volte anche alla disciplina dell'uso delle cose comuni, o la persona appositamente preposta, è ritenuto responsabile della corretta collocazione dei contenitori condominiali, nonché della loro pulizia e di eventuali danni non imputabili alla normale usura degli stessi.
- 4) Nel caso in cui la presenza di bidoni, sia in aree pubbliche che private, generi abbandoni indiscriminati di rifiuti, riduzione o mancanza di differenziazione dei rifiuti, situazioni di igiene precaria o mancato rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati, il Gestore del servizio può decidere di rimuovere i bidoni; in tal caso ogni utenza presente nel condominio procederà con l'esposizione delle pattumiere, come un'utenza residente in case singole.
- 5) I proprietari di immobili e/o appartamenti ceduti in locazione a privati, nonché le agenzie immobiliari, hanno l'obbligo di informare inquilini ed affittuari circa le metodologie previste per effettuare una corretta raccolta differenziata, nonché di assicurarsi che siano disponibili all'interno degli immobili i bidoncini da utilizzare con i relativi opuscoli e calendari. Nel caso in cui l'appartamento o l'immobile sia

dotato di bidoni ad uso condominiale è fatto obbligo ai locatori di informare i locatari circa le metodologie previste per la raccolta differenziata e di fornire tutti gli strumenti utili alla raccolta stessa (chiavi, opuscoli, calendari e altro).

ART. 17) ACCESSO ALLA PROPRIETA' PRIVATA

- 1) Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata. Questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune.
- 2) Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti o ostacolati, il Gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

ART. 18) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA ORGANICA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 1) Il Gestore provvede alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti organici, conferiti da utenze domestiche e non domestiche sull'intero territorio comunale.
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art.14 comma 1 del presente regolamento.
- 3) È assolutamente vietato il conferimento dei rifiuti organici in buste di plastica. Ai sensi dell'art. 183 bis del D.Lgs.152/2006 il rifiuto umido deve essere conferito utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili.
- 4) Il Gestore provvederà al ritiro del materiale depositato e avrà l'obbligo di pulire il punto di conferimento. Per le utenze non domestiche, se necessario, il Gestore dovrà fornire a proprie spese un contenitore rigido, di capacità volumetrica adeguata alle esigenze dell'attività interessata. Il ritiro dei rifiuti organici conferiti dalle utenze domestiche, non domestiche e dai condomini avverrà mediante svuotamento del contenitore, il quale dovrà essere posizionato a cura dell'utente su spazi e strade pubbliche e/o su marciapiede nelle immediate vicinanze dell'accesso privato (in modo da non costituire intralcio per il pubblico transito).

ART. 19) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

- 1) Il Gestore provvede alla raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani nell'intero territorio comunale.
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.

ART. 20) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA "CARTA E CARTONE" PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Il Gestore provvede alla raccolta della frazione carta e cartone dei rifiuti urbani, conferiti da utenze domestiche nell'intero territorio comunale.
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.
- 3) Il cartone dovrà essere piegato e schiacciato in modo che l'ingombro sia minimizzato.
- 4) È assolutamente vietato depositare carta e cartone in buste di plastica.

ART. 21) MODALITA' DI RACCOLTA DEL VETRO, PLASTICA, CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA UTENZE NON DOMESTICHE

- 1) Il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio prodotti da attività commerciali e artigianali viene eseguito con la modalità "porta a porta".
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.
- 3) Per gli uffici pubblici e le scuole è effettuato dal Gestore il ritiro dei rifiuti presso aree interne alle utenze, eventualmente localizzando all'interno delle recinzioni di tali utenze i necessari e relativi contenitori.

ART. 22) MODALITA' DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Il Gestore provvede alla raccolta differenziata dei rifiuti di vetro conferiti da utenze domestiche sull'intero territorio comunale.
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art. 14 comma 1 del presente

regolamento.

- 3) Sono previste campagne di sensibilizzazione per l'utenza atte ad evitare la rottura delle bottiglie in vetro in modo da garantire la massima sicurezza nelle operazioni di scarico ed a non imbustare il materiale.
- 4) È assolutamente vietato depositare il vetro in buste di plastica.
- 5) I vetri di maggiori dimensioni, come ad esempio damigiane, lastre e simili che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta Comunale.

ART. 23) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA PLASTICA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Il Gestore provvede alla raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti in materiale plastico conferiti da utenze domestiche sull'intero territorio comunale.
- 2) Per le frequenze di raccolta si rimanda all'art. 14 comma 1 del presente regolamento.
- 3) Il materiale oggetto della raccolta è costituito dalle bottiglie di plastica, vaschette, sacchetti ed altri imballaggi primari.
- 4) L'utenza dovrà conferire i rifiuti in plastica in buste di plastica fornite dal Gestore.

ART. 24) MODALITA' DI RACCOLTA DELLA FRAZIONE "VERDE"

- 1) Per frazione verde si intendono i rifiuti derivanti da attività di manutenzione del verde privato, quali potature, ramaglie e sfalci d'erba.
- 2) Il servizio sarà effettuato mediante conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta Comunale o secondo le modalità determinate dal Comune e nel contratto di servizio.
- 3) Con apposita ordinanza il Sindaco può ai sensi del D.Lgs. n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.116) prevedere per i terreni ad uso agricolo, attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione in determinati periodi dell'anno.

ART. 25) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

- 1) Si intendono quei rifiuti prodotti nell'ambito domestico ed altri comprendenti anche i beni durevoli come previsto dall' art. 227 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e menzionati all'art. 9 lett. m del presente regolamento.
- 2) Il servizio può essere effettuato mediante conferimento diretto da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso il Centro di Raccolta Comunale munite di documento di riconoscimento, iscritte al ruolo TARI del Comune, in regola con i pagamenti e rispettando le quantità previste all'art. 9 comma 2 del presente regolamento. Per particolari esigenze, da concordare con il Gestore, può essere richiesto il ritiro a domicilio.
- 3) Per le utenze svantaggiate la raccolta degli ingombranti deve essere effettuata a domicilio su chiamata con evasione delle richieste entro 7 giorni.
- 4) È previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente svantaggiato a piano strada, su area pubblica.
- 5) Per informazioni e stabilire il giorno del ritiro è a disposizione dell'utenza un numero telefonico riportato sul calendario di raccolta con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 09,00 alle 13,00, e un indirizzo e-mail gestiti direttamente dal Gestore.

ART. 26) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 1) I rifiuti urbani pericolosi sono elencati all'art. 8, comma 3 del presente regolamento.
- 2) Per le pile esauste vengono utilizzati dei contenitori in materiale plastico dislocati sul territorio comunale come previsto dall' art. 14 comma 6 del presente regolamento.
- 3) I farmaci scaduti, previa separazione della scatola e del foglietto illustrativo che sono conferiti nella frazione carta, sono conferiti in appositi contenitori dislocati sul territorio comunale come previsto dall' art. 14 comma 6 del presente regolamento.
- 4) I rifiuti tossici e infiammabili vanno conferiti in appositi contenitori posizionati presso il Centro di Raccolta Comunale e il servizio sarà rivolto solo all'utenza privata.
- 5) La fornitura e la manutenzione dei contenitori è a carico del Gestore, il quale, dovrà anche provvedere alla loro eventuale sostituzione per garantire il mantenimento di un adeguato standard estetico e funzionale.

ART. 27) FRAZIONI ESCLUSE DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

- 1) Ai sensi dell'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, la raccolta degli imballaggi secondari e terziari è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani recuperabili.
- 2) Il Gestore potrà attivare raccolte specifiche per tali tipologie di imballaggi, previa convenzione specifica con i produttori, che preveda il relativo onere a loro carico.
- 3) Nel rispetto degli artt. 6 e 7 del Regolamento CE n. 1774 del 2002 e s.m.i., anche la raccolta dei rifiuti organici provenienti dalle macellerie (grassi, ossa e scarti della lavorazione carni) e delle pescherie è a carico dei produttori e non deve interessare il circuito di raccolta dei rifiuti urbani. Anche in tal caso, il Gestore potrà attivare raccolte specifiche per tali tipologie di utenze non domestiche, previa convenzione specifica che preveda il relativo onere a totale carico dei produttori.

ART. 28) MODALITA' DI RACCOLTA DEGLI ABITI USATI

- 1) La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio comunale. La gestione è affidata al Gestore del Servizio o ad altri soggetti dallo stesso individuati.
- 2) La scelta dei punti di posizionamento dei contenitori per la raccolta degli abiti usati è in capo al Comune, a cui vanno indirizzate le richieste di messa in opera degli stessi.

ART. 29) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INERTI DA OPERE DI MANUTENZIONE

- 1) Le sole utenze domestiche possono conferire presso il Centro di Raccolta Comunale, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti professioni o attività economiche rispettando le quantità previste dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.

ART. 30) IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO E DI COMUNITÀ

- 1) Il Comune di Silvi, incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione

organica dei rifiuti (compostaggio domestico) che deve essere svolta secondo le modalità riportate nello specifico Regolamento vigente adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29-03-2012 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

- 2) Con il sopracitato Regolamento si intende promuovere e disciplinare la pratica del corretto “Compostaggio” presso le utenze domestiche, presenti sull'intero territorio comunale, nonché le modalità per conseguire l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori e per poter beneficiare della riduzione della Tassa Rifiuti (TARI).

ART. 31) ADESIONE “PLASTIC FREE”

- 1) Il Comune di Silvi, in linea con la normativa europea e nazionale, può adottare misure che contemplino la riduzione della produzione dei rifiuti per affrontare uno dei maggiori problemi legati agli effetti dei consumi delle società moderne.
- 2) Sono previste campagne di sensibilizzazione per l'utenza atte ad operare una riduzione dell'uso della plastica sostituito da materiale compostabile.
- 3) Nell'ambito delle attività volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla incentivazione della raccolta differenziata e della promozione di strumenti di sensibilizzazione ed informazione ambientale, con l'adozione di un provvedimento “plastic free” il Comune può:
 - a) Incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
 - b) rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti, aumentando la quota di rifiuti destinati verso forme di conferimento meno costose (compostaggio);
 - c) diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petrolio) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili, quali, le bioplastiche;
 - d) vietare l'uso della cosiddetta plastica “usa e getta” (piatti, bicchieri, cannucce) negli uffici comunali e nelle attività commerciali;
 - e) concedere uno sconto o agevolazioni sulla tassa sui rifiuti per gli esercenti che aderiscono alla strategia del “plastic free”.

ART. 32) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' CIMITERIALE

- 1) Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti, resti metallici di casse di sepoltura (piombo e zinco), maniglie ed ornamenti.
- 2) I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
- 3) I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente.
- 4) Ai sensi del D.M. 219/2000, tali rifiuti devono:
 - a) essere confezionati dopo l'eventuale riduzione volumetrica, in idonei imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuto urbano prodotto all'interno dell'area cimiteriale recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni e/o estumulazioni";
 - b) essere depositati provvisoriamente solo qualora si rendesse necessaria una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto in idonea area all'interno del cimitero;
 - c) essere avviati a recupero o smaltiti con cadenza periodica e comunque nei termini previsti dalla normativa vigente in materia presso impianti debitamente autorizzati ai sensi della vigente normativa. In alternativa devono essere smaltiti in discariche autorizzate per i rifiuti urbani se assimilabili ai rifiuti urbani.
- 5) Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso. I mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.
- 6) È vietato conferire nei contenitori all'interno dei cimiteri comunali i rifiuti urbani.

ART. 33) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SPIAGGIATI

- 1) In caso di mareggiate e casi eccezionali verrà effettuato il posizionamento dal soggetto Gestore, in siti indicati dal Comune, nei pressi della spiaggia, di contenitori scarrabili per agevolare le operazioni di raccolta dei materiali spiaggiati. Pertanto, il materiale raccolto durante le operazioni di pulizia delle spiagge dovrà essere conferito negli appositi contenitori.
- 2) Le modalità utilizzate per il prelievo dei rifiuti spiaggiati giacenti sull'arenile devono preservare il più possibile il "bene" sabbia e fare quindi in modo che la frazione conferita nei contenitori ne contenga la minima parte.
- 3) I siti costituiti da contenitori scarrabili dotati di copertura, dovranno prevedere opere di camouflage tese alla mitigazione dell'impatto visivo.
- 4) I rifiuti spiaggiati devono essere conferiti negli appositi punti indicati dall'Amministrazione Comunale.
- 5) E' vietato posizionare su spiagge libere rifiuti provenienti dalla pulizia di spiagge in concessione.
- 6) È consentita la raccolta del materiale ligneo da parte dei cittadini compresi anche tronchi e legname di maggiori dimensioni.

ART. 34) TRASPORTO

- 1) Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e delle norme in materia ambientale.
- 2) I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:
 - a) le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
 - b) il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee ed il raggruppamento per il trasporto.

ART. 35) STAZIONE DI TRASBORDO

- 1) Ad integrazione del servizio espletato mediante la raccolta "porta a porta", è attiva una Stazione di Trasbordo localizzata su un' area pubblica individuata

- dall'Amministrazione Comunale, debitamente recintata, munita di sistema di chiusura e accessibile solo al personale addetto al servizio.
- 2) Nella suddetta area stazionano i mezzi della ditta che gestisce il servizio di igiene urbana e i cassoni scarrabili per il trasbordo dei rifiuti raccolti.
 - 3) Nella Stazione di Trasbordo sono posizionati cassoni scarrabili del tipo a tenuta con chiusura e apertura della parte superiore mediante sistema idraulico, posizionati su un'area adeguata con pavimentazione impermeabilizzata e dotata di pozzetto centrale (che previene lo sversamento sul terreno non protetto da impermeabilizzazione, ne consente la pulizia periodica e permette di convogliare eventuali sversamenti accidentali nella medesima destinazione dei reflui da depurare).
 - 4) Il prelievo dei liquidi dal pozzetto a tenuta viene effettuato mediante pompa sommersa alimentata elettricamente.
 - 5) La frazione organica raccolta, per evitare la formazione di cattivi odori, viene sottoposta a trattamento mediante nebulizzazione con pompa a pressione di liquido deodorizzante e avviata agli impianti di recupero entro 48 ore dal conferimento ai sensi dell'art.193, comma 12 del D.Lgs.n.152/2006.
 - 6) Il registro degli accessi è istituito dal Gestore.

ART. 36) CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

- 1) Il Comune di Silvi ha a disposizione un Centro di Raccolta Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2) Nel Centro di Raccolta Comunale possono accedere e conferire i rifiuti ivi trasportati, i titolari delle utenze domestiche e non domestiche, iscritte regolarmente al ruolo TARI del Comune di Silvi e in regola con i relativi pagamenti.
- 3) Le suddette utenze possono conferire i rifiuti differenziati, compresi ingombranti e/o altri rifiuti particolari, esclusi i rifiuti speciali e di attività industriali e artigianali purché di origine esclusivamente domestica, rifiuti quali, olii vegetali esausti, batterie di auto, piccole quantità di inerti provenienti da ristrutturazioni domestiche non superiori a 1,00 mc., lampade al neon, prodotti del "fai da te" ed altri similari.
- 4) Le utenze possono conferire esclusivamente i propri rifiuti o di altri soggetti solo se muniti di apposita delega e documento di identità del delegante e relativo

- ruolo TARI.
- 5) Ogni utenza potrà conferire al Centro di Raccolta Comunale le quantità previste dall'art. 9, comma 2 del presente regolamento.
 - 6) Resta facoltà del Gestore del Centro di Raccolta Comunale eseguire tutte le verifiche relative alla conformità dei rifiuti ammessi come previsto dal presente regolamento.
 - 7) Nel Centro di Raccolta Comunale il Gestore deve localizzare idonei contenitori per il raggruppamento anche di queste tipologie di rifiuti, e in particolare dei seguenti:
 - a) carta;
 - b) cartone;
 - c) plastica;
 - d) vetro;
 - e) beni durevoli;
 - f) RAEE;
 - g) rifiuti verdi;
 - h) olii vegetali esausti;
 - i) vari rifiuti urbani anche pericolosi.
 - 8) Gli oneri del trasporto per il conferimento da parte dell'utenza di tutte le tipologie di rifiuti ammesse e raccolte sono a completo ed esclusivo carico dell'utenza.
 - 9) Il Gestore garantisce l'apertura del Centro di Raccolta Comunale e la presenza continua di un proprio addetto negli orari di apertura a disposizione dell'utenza per i conferimenti dei rifiuti, per un minimo di 20 ore settimanali.
 - 10) Gli orari di apertura devono essere preventivamente stabiliti e concordati con l'Amministrazione Comunale di Silvi.
 - 11) Il Gestore oltre all'apertura deve provvedere alla chiusura, custodia del Centro di Raccolta Comunale e riconoscimento delle utenze domestiche e non domestiche iscritte nei ruoli TARI del Comune di Silvi e tenuta registro di carico e scarico.

TITOLO III - PULIZIA DEL TERRITORIO: SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO

ART. 37) CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI SPAZZAMENTO

- 1) I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - a) strade e piazze classificate come comunali, sottopassi ferroviari carrabili;
 - b) tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - c) strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento di acque meteoriche;
 - d) aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili e aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree dedicate ai cinofili, sottopassi pedonali della ferrovia;
 - e) aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati;
 - f) aree adibite a parcheggi all'aperto pubblici, e, privati a uso pubblico;
 - g) fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - h) aree attorno ai monumenti;
 - i) piste ciclabili.

- 2) Il Gestore del servizio organizza servizi di:
 - a) lavaggio delle strade comunali, fontane pubbliche, bagni pubblici;
 - b) disinfestazione;
 - c) sfalcio dell'erba e pulizia dei cigli stradali;
 - d) pulizia delle caditoie e griglie stradali;
 - e) rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - f) rimozione e smaltimento delle carcasse animali;
 - g) rimozione delle deiezioni canine;
 - h) svuotamento dei contenitori portarifiuti e relativa sostituzione dei sacchi in polietilene;
 - i) pulizia dei mercati rionali;
 - j) pulizia in occasione di manifestazioni pubbliche.

- 3) Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto

- divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.
- 4) Lo spazzamento può essere manuale e/o meccanizzato ed è effettuato nelle aree del territorio in cui è maggiore la presenza di pedoni, servizi e attività commerciali.
 - 5) I servizi di spazzamento manuali e meccanizzati devono essere eseguiti possibilmente nelle ore antimeridiane o comunque, compatibilmente con l'assetto organizzativo del Gestore, in modo tale da minimizzare gli eventuali disagi per la cittadinanza.
 - 6) I servizi di spazzamento devono essere effettuati con le seguenti modalità:
 - a) divisione del territorio comunale in zone;
 - b) nella zona che comprende il lungomare e il centro storico il servizio deve essere effettuato quattro volte a settimana nel periodo invernale e sei volte a settimana nel periodo estivo;
 - c) nelle zone urbanizzate il servizio deve essere effettuato in modo meccanizzato tre volte a settimana;
 - d) nelle zone periferiche il servizio deve essere effettuato due volte al mese;
 - e) la pulizia delle aree adibite ai mercati rionali deve essere espletata subito dopo la chiusura dei mercati stessi;
 - f) in caso di manifestazioni il servizio di spazzamento deve essere effettuato il giorno antecedente e subito dopo l'evento;
 - g) svolgimento del servizio in tutti i casi eccezionali che l'Amministrazione Comunale comunicherà al Gestore.
 - 7) I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere nei limiti di legge le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
 - 8) Il Gestore del servizio provvede alla sostituzione periodica delle spazzole per mantenere una ottimale superficie di contatto con il suolo da spazzare.
 - 9) Il Gestore durante l'esecuzione del servizio deve rispettare il Codice della Strada e la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 38) SFALCIO DELL'ERBA E PULIZIA DEI CIGLI STRADALI

- 1) Il Gestore provvede allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia dei cigli stradali mediante estirpazione/taglio.
- 2) Le operazioni sopracitate devono essere effettuate con cadenza mensile (da aprile a settembre) e con frequenza trimestrale (da ottobre a marzo).

ART. 39) PULIZIA DELLE CADITOIE E GRIGLIE STRADALI

- 1) Il Gestore provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
- 2) È vietato introdurre rifiuti negli stessi.
- 3) La pulizia delle caditoie e delle griglie stradali deve avvenire con cadenza bimestrale nel centro abitato e quadrimestrale nella restante parte del territorio comunale. All'occorrenza, in caso di eventi calamitosi ed eccezionali può essere richiesta la pulizia straordinaria.

ART. 40) RIMOZIONE CARCASSE ANIMALI

- 1) Il Gestore del servizio provvede alla rimozione delle carcasse di animali di piccola taglia (volatili, roditori, cani, gatti ed altre specie) giacenti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatte salve specifiche modalità indicate dal Servizio Veterinario o altra Autorità Competente.
- 2) Il servizio dovrà essere eseguito anche come pronto intervento se richiesto dalle Autorità Competenti.
- 3) Alla rimozione della carcassa dell'animale segue la sanificazione del suolo contaminato, con appositi prodotti disinfettanti.
- 4) Le carcasse di animali e i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati ma devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa specifica.

ART. 41) RACCOLTA DEIEZIONI CANINE

- 1) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e altri animali d'affezione e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori specifici, collocati a cura del Gestore del servizio come previsto dall'art. 26 del Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 del 18/02/2019.

ART. 42) CONTENITORI PORTARIFIUTI

- 1) Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio provvede ad assicurare il periodico svuotamento e la pulizia dei contenitori portarifiuti posizionati sul territorio a cura dell'Amministrazione Comunale.
- 2) La frequenza di svuotamento dei suddetti contenitori deve essere effettuata tutti i giorni nel periodo da aprile a settembre, e, due volte a settimana da ottobre a marzo al fine di evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo e l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.
- 3) È fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART. 43) PULIZIA DEI MERCATI

- 1) I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
- 2) I rifiuti putrescibili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
- 3) La pulizia delle suddette aree deve essere effettuata subito dopo la chiusura dei mercati stessi.

ART. 44) GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE EVENTI E MANIFESTAZIONI

- 1) Gli organizzatori di eventi e manifestazioni temporanee devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale e al Gestore con preavviso di almeno 7 giorni, la data di inizio dell'attività, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani ovvero apposito servizio. I costi del servizio sono di norma a carico degli organizzatori, fatto salvo quanto previsto nel contratto di servizio con il Gestore.
- 2) L'Amministrazione, per particolari manifestazioni di carattere culturale no-profit, ovvero per manifestazioni patrocinate, può esentare gli organizzatori dal pagamento del servizio.
- 3) Fatto salvo ogni altro obbligo derivante da leggi e regolamenti vigenti, i provvedimenti di autorizzazione all'utilizzo di aree pubbliche o di uso pubblico per

manifestazione ed eventi devono essere trasmessi all'Ufficio competente e al Gestore almeno 10 giorni dall'avvio della manifestazione allegando il programma dell'iniziativa. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le aree che verranno utilizzate, il soggetto che effettuerà le opere di pulizia (l'organizzatore dell'evento o il Gestore), il nominativo e la qualifica del responsabile della manifestazione e quindi della pulizia, e a chi spetta l'onere della spesa.

- 4) Il richiedente un'area comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni dovrà gestire i rifiuti prodotti in tale area secondo la logica della massima riduzione dei rifiuti, garantendo la raccolta differenziata di tutti gli scarti prodotti, con particolare attenzione all'eliminazione di materiali "usa e getta" e preferendo articoli in materiale compostabile o comunque riciclabile.
- 5) Il richiedente un'area comunale per la realizzazione di eventi/manifestazioni potrà richiedere al Gestore in comodato d'uso temporaneo dei contenitori rigidi (per secco, umido, vetro, plastica e carta) che verranno concessi dal Gestore al momento della richiesta. I contenitori dovranno essere restituiti al Gestore intatti e in caso di rottura o deterioramento il costo del contenitore sarà addebitato al richiedente.
- 6) I rifiuti prodotti durante l'evento/manifestazione potranno essere esposti sulla pubblica via corrispondente al civico dell'area utilizzata solo con riferimento alla frazione per la quale è previsto il ritiro il giorno dell'esposizione. Non possono pertanto, essere esposti sacchi o contenitori di frazioni di rifiuto diverse da quelle per le quali è previsto il ritiro nel giorno dell'esposizione.
- 7) Il richiedente dovrà garantire inoltre, la pulizia di tutta l'area comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: parco, strutture, attrezzature, servizi igienici, parcheggio, strada di accesso e quant'altro).
- 8) Nel caso in cui l'area comunale venisse lasciata sporca al termine della manifestazione, la pulizia e la sanificazione di tutta l'area comunale verrà eseguita dal Gestore e i relativi costi verranno addebitati all'organizzatore della manifestazione.

ART. 45) PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

- 1) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento

della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

- 2) I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
- 3) All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

ART. 46) PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

- 1) Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2) In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale, ai sensi di legge e di regolamento comunale.

ART. 47) PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1) Le aree occupate da luna park, circhi e spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti
- 2) Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.

ART. 48) OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA

- 1) Ai proprietari, detentori e possessori degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni o lame di neve e ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità

dei pedoni.

TITOLO IV - DISCIPLINA E INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

ART. 49) PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI

- 1) I terreni di pertinenza, delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e/o proprietari e devono inoltre, essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi.
- 2) A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
- 3) Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
- 4) Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti simili in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 5) I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione compresi all'interno del centro urbano e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno essere tenuti sgombri da accumuli di ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba che in ogni caso non potrà superare l'altezza di 20 centimetri, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano.

ART. 50) MANUTENZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DEI TERRENI NON EDIFICATI

- 1) Al fine di garantire il decoro del territorio, evitare deturpamenti estetici ed inconvenienti igienici è fatto obbligo ai proprietari, locatari e conduttori di mantenere le aree di cui al comma 1 dell'art. 49 in stato di conservazione tale che sia evitata la crescita incontrollata di alberi, arbusti, rovi, siepi e piante erbacee, procedendo a periodici interventi di sfalcio dell'erba e di taglio o di potatura delle essenze arbustive ed arboree.
- 2) In caso di inadempienza, qualora lo stato di manutenzione del terreno diventasse pregiudizievole per il decoro o per l'igiene pubblica, con ordinanza comunale si intimerà la pulizia delle aree e/o i fabbricati entro un termine congruo. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia rimettendo i costi ai proprietari o ai conduttori.

ART. 51) RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

- 1) È vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2) Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale.
- 3) Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
- 4) Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, il Comune provvede alla rimozione e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
- 5) Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 52) BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI LUOGHI INQUINATI

- 1) I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli artt. contenuti nel Titolo V del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

**TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO,
CONTROLLI E SANZIONI, NORME TRANSITORIE**

ART. 53) OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

- 1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs.n. 152/2006 e s.m.i., dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Abruzzo.

ART. 54) VIGILANZA, CONTROLLI E ISPETTORI AMBIENTALI

- 1) In attuazione al disposto dell'art. 197, primo comma, del D.Lgs.n.152/2006, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.
- 2) Rimangono valide le competenze della Polizia Locale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti servizi delle ASL, ai sensi della legislazione regionale in materia.
- 3) I soggetti preposti al controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono la Polizia Municipale, gli Ispettori Ambientali e gli organi di controllo e vigilanza indicati dal D.Lgs. n. 152/2006.
- 4) Gli Ispettori Ambientali, sono nominati dall'Amministrazione Comunale anche tra i dipendenti del Gestore del servizio, con atto del Sindaco, previa formazione e verifica dei requisiti di professionalità e moralità.
- 5) Gli Ispettori Ambientali, muniti di apposito tesserino di identificazione, hanno il compito di accertare le violazioni amministrative, di identificare il trasgressore anche attraverso la richiesta di documenti e di irrogare relativa sanzione amministrativa.

- 6) Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti al controllo possono, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni e rilievi di cose e luoghi, quando ciò sia necessario o utile per l'accertamento dei responsabili di violazioni al presente regolamento.

ART. 55) VIDEOSORVEGLIANZA

- 1) Ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento sulla Videosorveglianza approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28-12-2018, qualora non risulti possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi è possibile ricorrere a sistemi di videosorveglianza:
 - a) per le attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
 - b) nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.
- 2) L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per le finalità suddette deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del GDPR 2016/679/UE, con particolare riferimento ai principi di liceità, necessità, finalità e proporzionalità e nel rispetto del Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza.
- 3) Il Settore competente individua le aree da sottoporre a videosorveglianza e, previa specifica intesa con la Polizia Locale, adotta le decisioni in merito all'installazione del sistema di videosorveglianza sulla base di idonea istruttoria. L'utilizzo del sistema spetta alla Polizia Locale in qualità di organo di polizia amministrativa per le sole finalità di cui al comma 1, fatte salve specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

ART. 56) SANZIONI

- 1) Salvo che il fatto non costituisca reato e che la legge non disponga diversamente, per le violazioni al presente regolamento trovano applicazione i limiti edittali previsti dalla Delibera del Commissario con funzione di Giunta Comunale n. 121 del 21-06-2018.
- 2) Per l'accertamento di reati e per il compimento di atti di polizia giudiziaria qualora

le violazioni possano costituire ipotesi di reato, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

- 3) Le sanzioni, in relazione alle violazioni degli articoli di seguito specificati, sono così definite:

	VIOLAZIONE	SANZIONE
1)	Abbandono di rifiuti	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
2)	Interramento dei rifiuti	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
3)	Incendio dei rifiuti	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
4)	Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
5)	Esposizione di bidone o mastello in data per cui non è prevista la raccolta	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
6)	Conferimento non conforme dei rifiuti (mancata differenziazione, inserimento di rifiuti appartenenti ad altra	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
7)	Posizionamento di cassonetti su suolo pubblico privi di autorizzazione	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
8)	Mancata esposizione dei cassonetti o dei mastelli su suolo pubblico o in conformità alle disposizioni del Comune e/o del Gestore	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
9)	Errato conferimento di rifiuti ingombranti	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
10)	Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta	sanzione amministrativa pari a € 500

11)	Conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
12)	Smaltimento di rifiuti in fognatura	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
13)	Mancata accettazione dei contenitori, corretta tenuta e manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
14)	Mancata comunicazione al Gestore del servizio dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
15)	Utilizzo di mezzi di raccolta non conformi in base alle norme sanitarie, ambientali e al Codice della Strada	sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada
16)	Mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
17)	Mancato rispetto del divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.	sanzione amministrativa da € 25 a € 150 Se si tratta di rifiuti pericolosi o ingombranti sanzione amministrativa da € 100 a € 500 fatto salvo che il fatto non rivesta carattere penale

18)	Mancato rispetto dell'obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, ovvero alla pulizia del suolo pubblico e dei marciapiedi per chiunque lo imbratti	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
19)	Mancato rispetto dell'obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
20)	Mancato rispetto dell'obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici	sanzione amministrativa da € 25 a e 150
21)	Mancato rispetto dell'obbligo di potatura di siepi e alberi su spazio pubblico	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
22)	Mancato rispetto del divieto di conferimento di rifiuti urbani nei contenitori portarifiuti	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
23)	Mancato rispetto del divieto di gettare o collocare volantini sul suolo pubblico e sui veicoli in sosta	sanzione amministrativa da € 25 a € 150

24)	Mancato rispetto dell'obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti minuti	sanzione amministrativa da € 25 a € 150
25)	Conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rionali rispetto alle modalità stabilite	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
26)	Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia dell'area del mercato e di sgombero dai veicoli e da altre attrezzature usate per l'attività dei mercati	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
27)	Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal Gestore	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
28)	Mancato rispetto dell'obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite al termine	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
29)	Mancato rispetto dell'obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori di rifiuti	sanzione amministrativa da € 50 a € 300

30)	Mancato rispetto dell'obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
31)	Mancato rispetto dell'obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell'area	sanzione amministrativa da € 50 a € 300
32)	Mancato rispetto dell'obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
33)	Mancato rispetto dell'obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
34)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento se non diversamente indicato nei punti precedenti	sanzione amministrativa da € 50 a € 300

35)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento per i condomini fino a 10 unità abitative	sanzione amministrativa da € 100 a € 500
36)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento per i condomini da 11 unità abitative a 20 unità abitative	sanzione amministrativa pari a € 300
37)	Violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento per i condomini oltre 20 unità abitative	sanzione amministrativa pari a € 500

ART. 57) (NORMA TRANSITORIA) MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, INERTI E FRAZIONE "VERDE"

- 1) In attesa dell'attivazione del Centro di Raccolta Comunale (come previsto dall' art. 36 del presente regolamento), il servizio di raccolta dei suddetti rifiuti sarà effettuato esclusivamente con la raccolta domiciliare "porta a porta" su chiamata.2. La raccolta deve essere effettuata a domicilio su chiamata con evasione delle richieste entro 7 giorni.
- 2) È previsto che il ritiro venga eseguito direttamente presso l'abitazione dell'utente a piano strada, su area pubblica.
- 3) Per informazioni e stabilire il giorno del ritiro sarà a disposizione dell'utenza un numero telefonico riportato sul calendario di raccolta con risposta diretta da parte di un operatore nella fascia oraria dalle 09,00 alle 13,00 e un indirizzo e-mail gestiti direttamente dal Gestore.

ART. 58) ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio on line.